*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 286 del 6 dicembre 2002 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 6 dicembre 2002 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. **226**

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2002.

# Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

# SOMMARIO

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2002.

**Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.**

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni:

*a)* Modello AA7/7: domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*b)* Modello AA9/7: dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività che le persone fisiche devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2. Al fine di consentire la predisposizione da parte degli operatori interessati delle connesse procedure informatiche, i modelli di cui al punto 1.1 sono utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa*

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A)*.

2.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all'allegato *A)* e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *A)*. A tale fine i modelli sono resi disponibili nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. *Modalità per la presentazione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate.*

3.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o attraverso gli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nelle predette dichiarazioni secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

4. *Dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività presentate all'ufficio del registro delle imprese.*

4.1. Le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) possono presentare all'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono redatte su modelli approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle attività produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, contenenti, oltre agli elementi richiesti dagli articoli 11, 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, anche tutti gli elementi richiesti nei modelli di cui al punto 1.

4.2. Nel medesimo decreto di cui al punto 4.1, saranno disciplinate le modalità di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, presso l'ufficio del registro delle imprese, la reperibilità dei predetti modelli, nonché le modalità per la presentazione in via telematica delle stesse nei casi in cui tale modalità è prevista, fermi restando i termini di presentazione e le modalità di conservazione delle predette dichiarazioni come previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Saranno altresì definite le specifiche tecniche riguardanti i dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate nonché i dati che l'Agenzia stessa deve fornire all'ufficio del registro delle imprese ai fini del rilascio della certificazione prevista dal comma 8 dell'articolo 35.

*Motivazioni.*

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, ha sostituito l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nella nuova formulazione disciplina in modo completo e sistematico gli adempimenti richiesti ai contribuenti in materia di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività ai fini IVA, prevedendo peraltro nuove modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, con particolare riguardo all'utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate.

Pertanto, al fine di adeguare la struttura e il contenuto dei modelli da utilizzare per la presentazione delle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, approvati da ultimo con decreto del Ministero delle finanze 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1994, alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, il presente provvedimento approva i modelli AA7/7 e AA9/7, con le relative istruzioni, che saranno utilizzabili a decorrere dal 1º gennaio 2003 in considerazione dei tempi tecnici necessari per la predisposizione delle connesse procedure informatiche da parte di tutti gli operatori interessati e dell'Amministrazione finanziaria.

Con il presente provvedimento si fa rinvio ad un successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei dati delle dichiarazioni che verranno presentate in via telematica.

Viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Il provvedimento fa inoltre rinvio ad un successivo decreto dirigenziale per la trasmissione dei dati nell'ipotesi di presentazione delle dichiarazioni medesime all'ufficio del registro delle imprese, sulla base di modelli che saranno approvati con provvedimento del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e comprensivi dei dati contenuti nei modelli AA7/7 e AA9/7 di cui al presente provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti;

Decreto ministeriale 23 dicembre 1976, come sostituito dal Decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 539: modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale, per la richiesta dei duplicati e per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Decreto ministeriale 16 dicembre 1994, pubblicato nel S.O. n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1994, concernente l'approvazione dei modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale, del relativo duplicato e per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati e cessazione attività, in materia di imposta sul valore aggiunto (modelli AA7/6 e AA9/6);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;

Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni: disciplina per un periodo transitorio delle operazioni intracomunitarie agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441: regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto;

Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2002

*Il direttore:* Ferrara

Allegato *A*

## CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

*Struttura e formato dei modelli*

I modelli di cui al presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

È consentita la predisposizione dei modelli in quartine, in duplice copia, di cui un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente.

È anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento».

È altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

*Caratteristiche della carta dei modelli*

La carta utilizzata per i modelli deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere il peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

*Caratteristiche grafiche dei modelli e delle relative istruzioni*

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai facsimili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice;

larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

*Colori*

Per la stampa tipografica dei modelli di cui al presente provvedimento devono essere utilizzati i seguenti colori:

Modello AA/7: colore nero e per i fondini colore bleu (PANTONE 072 U) sia per la stampa del modello che delle relative istruzioni.

Modello AA/9: colore nero e per i fondini colore rosso (PANTONE 186 U) sia per la stampa del modello che delle relative istruzioni.

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser, o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli stessi nel tempo.

AA7/7

AGENZIA DELLE ENTRATE

## DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

*(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)*

### Legge sulla Privacy

***Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali***

*La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.*

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti).*

*I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, le Camere di Commercio) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.*

***Dati personali***

*I dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.*

***Modalità di trattamento***

*I dati dichiarati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:*

- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;*
- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi.*

***Titolari e responsabili del trattamento***

*La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.*

*Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.*

*I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".*

*In particolare sono titolari:*

- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

***Diritti dell'interessato***

*Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.*

***Consenso***

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.*

*La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.*

**Premessa**

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35, da ultimo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, nonché per la domanda di attribuzione del codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente. Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione di inizio attività con attribuzione del codice fiscale (tipo di dichiarazione 1 del quadro A) deve essere riportato il codice fiscale del rappresentante indicato nel quadro C.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., ecc.).
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2002 = 05 03 2002).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero – EE).
Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

**Soggetti non residenti**

Anche i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il nuovo testo dell'art. 17, secondo comma, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso nel territorio dello Stato, di nominare un rappresentante fiscale o in alternativa di identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia non imputabili alla stabile organizzazione.
Il soggetto non residente, pertanto, potrà assumere una duplice posizione IVA, da cui deriva l'attribuzione da parte dell'Anagrafe tributaria di due distinti numeri di partita IVA, nelle seguenti ipotesi:

- **soggetto non residente diverso da persona fisica con stabile organizzazione e rappresentante fiscale**
  - presentazione del modello AA7 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello AA7 da parte del **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale di un rappresentante fiscale;
- **soggetto non residente diverso da persona fisica con stabile organizzazione e identificato direttamente**
  - presentazione del modello AA7 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello ANR/1 da parte del soggetto non residente che intende avvalersi del sistema dell'**identificazione diretta**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale del sistema dell'identificazione diretta.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

**Reperibilità del modello**

Il presente modello e le relative istruzioni non vengono più stampati dall'Amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dal sito dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**. ***In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.***
Negli stessi siti Internet è disponibile anche uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

**Modalità di presentazione**

Il nuovo testo dell'art. 35, introdotto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 404 del 2001, prevede che le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possano essere presentate con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate ovvero ad uno degli uffici IVA del territorio dello Stato a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate ovvero ad uno degli uffici IVA del territorio dello Stato a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate;
- presso l'ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine dal Ministero delle Attività produttive.

## QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

***AVVERTENZA: nei casi di fusione, scissione, conferimento d'azienda o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle [1] del quadro D) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (società incorporata, scissa, conferente, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione di inizio attività o variazione dati da presentare a cura del soggetto subentrante (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, ecc.). Nelle ipotesi invece di conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale (caselle [2] del quadro D) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro D deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro D.***

Barrare una delle seguenti caselle:

[1] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di fusione, scissione, successione, ecc; indicare la data di inizio.
La casella deve essere barrata anche dai **soggetti non residenti** che intendono avvalersi di una stabile organizzazione in Italia anche nell'ipotesi in cui gli stessi siano già in possesso di un numero di codice fiscale in quanto si siano identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter ovvero abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, secondo comma (vedi paragrafo soggetti non residenti).
La casella deve essere barrata anche dai gestori degli speciali **depositi IVA** previsti dall'art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, destinati a custodire beni per conto terzi, i quali ai sensi del comma 7 del medesimo articolo assumono la veste di rappresentante fiscale, con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, dei soggetti comunitari per gli adempimenti relativi alle operazioni concernenti i beni in deposito (vedi istruzioni al campo natura giuridica).

L'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA, coincidente con il numero di codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.
Estremi di registrazione dell'atto costitutivo: indicare gli estremi di registrazione solo nel particolare caso in cui l'atto sia stato registrato senza l'indicazione del codice fiscale (v. circolare n. 251/E del 1998).

[2] nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale, che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza di incorporazione, successione, conferimento d'azienda; indicare il codice fiscale e la data di inizio.
In tale ipotesi l'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato anche in caso di variazione del domicilio fiscale fino al momento di cessazione dell'attività.
Gli **enti non commerciali**, non soggetti passivi d'imposta, che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA al solo fine del pagamento in Italia dell'IVA sugli acquisti intracomunitari, devono inoltre barrare la casella [C] (D.L. 331/93).

[3] in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).
La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di incorporazione, scissione, successione, conferimento, ecc.

***ATTENZIONE:* in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nel quadro B relativi al soggetto d'imposta. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell'archivio anagrafico.**
**Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.**

[4] nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione. Inoltre, i soggetti che, pur cessando l'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, continuano ad esercitare attività non soggette ad IVA utilizzando il codice fiscale attribuito, devono barrare la **casella** [F] .
La casella [4] deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter introdotto dal decreto legislativo n.191 del 2002. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare all'ufficio di Roma 6, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR/1. Si precisa che in tal caso deve essere altresì barrata la **casella** [F] al fine di consentire al soggetto non residente che successivamente provvederà ad identificarsi direttamente, di continuare ad utilizzare il codice fiscale già attribuitogli (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella [3] (variazione dati).

[5] nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di codice fiscale o il numero di partita IVA.

**N.B.:** ***la data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.***

## QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

### DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione così come risulta dall'atto costitutivo o dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta (SDF per Società di fatto, SAS per So-

cietà in accomandita semplice, SAPA per Società in accomandita per azioni, SNC per Società in nome collettivo, SPA per Società per azioni, SRL per Società a responsabilità limitata). Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

**TABELLA NATURA GIURIDICA**

**SOGGETTI RESIDENTI**

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica ( escluse comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
52. Depositi IVA in conto terzi

**SOGGETTI NON RESIDENTI**

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Si pone in evidenza che il **codice 52 (depositi IVA in conto terzi)** deve essere indicato dai gestori di depositi IVA esclusivamente nelle ipotesi di richiesta ovvero di chiusura del numero di partita IVA (caselle [1] o [4] del quadro A) da utilizzare in veste di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, di soggetti comunitari che effettuano operazioni relative a beni in deposito, come previsto dall'art. 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993.

SIGLA: riportare la sigla (eventuale) con cui viene abbreviata la denominazione o ragione sociale del contribuente.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

**SEDE LEGALE, AMMINISTRATIVA o, in mancanza, SEDE EFFETTIVA**

Nel caso di **soggetto non residente** in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione ovvero abbia nominato un rappresentante fiscale devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede legale, amministrativa o, in mancanza di questa, della sede effettiva; nel caso di **indirizzo estero** indicare anche la città.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

COMUNE: nel caso di **indirizzo estero** indicare lo Stato.

**DOMICILIO FISCALE**

Il domicilio fiscale deve essere indicato solo se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva sopra indicata. Si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.
Nel caso di **soggetto non residente**, indicare la sede della stabile organizzazione in Italia ovvero il domicilio fiscale del rappresentante fiscale nominato nello Stato.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso da quello previsto in via generale, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

**ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO**

**AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.**
**Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.**
**Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all'attività prevalente soltanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella C . Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.**

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1, 2 o 3 del quadro A), **soltanto** se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, **quale regime naturale**, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo).
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.
Il volume d'affari presunto deve essere espresso **in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

AGRICOLTORI MONTANI IN REGIME DI ESONERO (art. 34, comma 6, secondo periodo): la casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli esonerati che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che indicano, quale volume d'affari presunto, un ammontare non superiore a 7.746,85 euro (pari a 15 milioni di lire).

INDIRIZZO: indicare il luogo in cui viene principalmente esercitata l'attività indicata se diverso dalla sede legale, amministrativa, effettiva ovvero nel caso di stabile organizzazione anche dal domicilio fiscale. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.
Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

**ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO**

**Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.**

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.
Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui si sia titolari di un sito WEB autonomo.
Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui ci si serva di un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.

Si ricorda che la comunicazione dei **dati richiesti nel presente riquadro** deve essere effettuata dai soggetti che iniziano l'attività di commercio elettronico a partire dal 1° gennaio 2003; invece i contribuenti che già in precedenza esercitavano tale attività devono comunicare solo le variazioni intervenute a partire dalla medesima data rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2002.

## QUADRO C – RAPPRESENTANTE

Indicare i dati identificativi del rappresentante legale oppure, in mancanza, di un socio amministratore. In caso di più rappresentanti nel presente quadro devono essere indicati i dati di un solo soggetto, mentre i dati relativi agli altri rappresentanti, compresi quelli relativi ai rappresentanti negoziali, vanno indicati nel quadro F. Nel caso di soggetto d'imposta fallito o posto in liquidazione o in amministrazione controllata i dati si riferiranno, rispettivamente, al curatore fallimentare o al liquidatore o al commissario giudiziale o alle altre figure individuate nella tabella codice carica.
Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro E indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.
Se il soggetto non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10, di nuova istituzione, relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat. Si precisa che l'istituzione del nuovo codice di carica 10 non comporta la presentazione di una apposita dichiarazione di variazione dati da parte dei rappresentanti fiscali con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, che nella precedente versione del modello hanno utilizzato il codice di carica 6.
Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, mentre nel quadro F deve essere indicato il codice fiscale del rappresentante legale o in mancanza di chi ne ha l'amministrazione anche di fatto.
Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero - il presente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3.
Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione** in Italia, indicare i dati identificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

CODICE CARICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

**TABELLA CODICI CARICA**

| | |
|---|---|
| **1** | Rappresentante legale, di fatto o socio amministratore; |
| **3** | Curatore fallimentare; |
| **4** | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| **5** | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria); |
| **6** | Rappresentante fiscale di soggetto non residente; |
| **8** | Liquidatore (liquidazione volontaria); |
| **10** | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993. |

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3, 4, 5 e 8.

**QUADRO D** **OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND**

**SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE**

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto d'imposta che ha subito la trasformazione (caselle [1] : fusione, scissione totale ecc.) sia che dalle stesse non derivi tale effetto e il soggetto trasformato continui ad operare con la propria partita IVA (caselle [2] : conferimento, cessione, donazione di ramo d'azienda e scissione parziale).
La **sezione** deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari ovvero risultanti dalle predette trasformazioni** (conferitaria, società risultante dalla fusione, beneficiaria nell'ipotesi di scissione, ecc.).
La compilazione della presente sezione, nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (incorporato, conferente, cedente, donante, ecc.), comporta **l'automatica cancellazione della partita IVA** di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

***AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di conferimento, cessione e donazione d'azienda in cui il conferente, cedente o donante mantenga il proprio codice fiscale o la partita IVA al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.***

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

[1a] FUSIONE PROPRIA: riguarda l'ipotesi in cui più soggetti si fondono dando luogo ad un soggetto di nuova costituzione. La casella deve essere barrata dalla società risultante dalla fusione che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti fusi.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società fuse.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della fusione.

[1b] FUSIONE PER INCORPORAZIONE: si realizza mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un soggetto già esistente. La casella deve essere barrata dalla società incorporante che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti incorporati.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA delle società incorporate.

I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 2, se il soggetto incorporante, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'incorporazione; indicare come data di inizio quella dell'incorporazione;
- tipo 3, se il soggetto incorporante è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella dell'incorporazione.

**1c** CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda l'ipotesi di trasformazione comportante il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali nonché delle partite IVA indicati (cfr. avvertenza al presente quadro).
Si precisa che tra i casi di conferimento totale dell'azienda è compresa anche l'ipotesi della **modificazione di ditta individuale in società** consistente nella costituzione di una società a seguito di conferimento d'azienda da parte di uno o più imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
- tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

**1d** SCISSIONE TOTALE: si realizza mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della società a più società preesistenti o di nuova costituzione. Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare la presente casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione del codice fiscale nonché della partita IVA della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili del quadro A sono:
- tipo 1, se la società beneficiaria inizia l'attività a seguito della scissione; indicare come data di inizio quella della scissione;
- tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso del numero di partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

**1e** SUCCESSIONE EREDITARIA: la casella deve essere barrata dagli eredi del soggetto deceduto indicando negli appositi spazi il numero di partita IVA del defunto.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del soggetto deceduto.
I tipi di dichiarazione del quadro A possibili sono:
- tipo 1, se gli eredi, precedentemente non costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
- tipo 2, se gli eredi, già associati ma non esercitanti un'attività soggetta ad IVA, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto;
- tipo 3, se gli eredi, già costituiti in società, proseguono in forma societaria le attività del contribuente deceduto, assorbendole in una attività soggetta ad IVA.

In tutti i casi va indicata come data di inizio o variazione quella del decesso.

**ATTENZIONE:** ***se gli eredi non intendono proseguire l'attività del contribuente deceduto devono compilare il modello AA9 (persone fisiche).***

**2a** CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una società. La casella deve essere barrata dal soggetto conferitario, cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti conferenti o cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persone fisiche ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti conferenti, cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
- tipo 1, se il soggetto risultante dalla trasformazione, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;

– tipo 2, se il soggetto risultante dalla trasformazione, già in possesso del numero di codice fiscale e non del numero di partita IVA, inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella del conferimento, della cessione o della donazione;
– tipo 3, se il soggetto conferitario, cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

[2b] SCISSIONE PARZIALE: si realizza mediante il trasferimento di parte del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
Ogni società beneficiaria, tenuta a compilare un'apposita dichiarazione, deve barrare la presente casella indicando negli appositi spazi il codice fiscale della società scissa.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se la società beneficiaria, non in possesso di codice fiscale, inizia l'attività a seguito dell'operazione intervenuta; indicare come data di inizio quella della scissione;
– tipo 3, se la società beneficiaria è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della scissione.

Si ricorda che il soggetto conferente, cedente, donante ovvero la società scissa, nelle ipotesi previste nelle caselle 2, deve presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare il presente quadro.

[PL] la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

**SEZIONE 2: CONFERIMENTO O CESSIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DEL CODICE FISCALE**

La sezione deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda** mediante conferimento o cessione ma mantengono il proprio codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso deve essere barrata la casella 3, indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda.
Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella del conferimento o della cessione.

[PL] la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

**SEZIONE 3: ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO CON TRASFERIMENTO DEL PLAFOND**

La sezione deve essere compilata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto **esclusivamente** nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere barrata la casella [4], indicando la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.
La compilazione della presente sezione **tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente** prescritta dall'art. 8, quarto comma.
I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:
– tipo 1, se l'affittuario non in possesso del codice fiscale inizia l'attività a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
– tipo 2, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
– tipo 3, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

**QUADRO E** **SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Indicare il **codice** o i **codici fiscali** dei soggetti depositari nonché i dati relativi ai **luoghi di conservazione** delle scritture contabili.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.

Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la **variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

## QUADRO F — EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI

Indicare i codici fiscali di eventuali altri rappresentanti quali ad esempio amministratore delegato, rappresentanti negoziali, ecc., barrando la casella [R]. Nel particolare caso in cui il rappresentante negoziale sia un soggetto diverso da persona fisica deve essere indicato il codice fiscale del relativo rappresentante legale, del socio amministratore ovvero dei soggetti che in base a specifiche procure hanno il potere di sottoscrivere le dichiarazioni.

Per le società semplici, irregolari o di fatto, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni fra artisti o professionisti, indicare i codici fiscali dei soci, con esclusione del socio rappresentante già indicato nel quadro C.

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per comunicare nuovi soci o rappresentanti;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un socio o di un rappresentante in precedenza indicato.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

## QUADRO G — INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

### SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

AGRICOLTORI MONTANI IN REGIME DI ESONERO (art. 34, comma 6, secondo periodo): la casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli esonerati che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che indicano, quale volume d'affari presunto, un ammontare non superiore a 7.746,85 euro (pari a 15 milioni di lire).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella [C] in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

**SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ E/O CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI**

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quelli indicati nel quadro B.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
– barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
– barrare la casella [C] in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Filiale | 4 Stabilimento | 7 Deposito |
| 2 Succursale | 5 Ufficio | 8 Laboratorio |
| 3 Magazzino | 6 Negozio | 9 Altri |

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

**QUADRO H** — **PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997**

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.
Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diverso da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 3; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante.
Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998.

**ALLEGATI**

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello.

**QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal rappresentante legale, dal socio amministratore o in mancanza da chi ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale. Indicare nell'apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nel quadro C o nel quadro F.

**DELEGA**

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio.

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.
L'intermediario deve riportare:
- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

**Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico**

Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate in via telematica:
- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

***a) Presentazione telematica diretta***

I soggetti che scelgono di presentare direttamente in via telematica le dichiarazioni di cui all'art. 35 si avvalgono, previa abilitazione:
- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

Le dichiarazioni di cui all'art. 35 si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ed il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione.
La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

**Modalità di abilitazione**

***1) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel***

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda:
- agli uffici dell'Agenzia delle entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente;
- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito **www.agenziaentrate.it**, sezione "Servizi on-line **Entratel**", oltre che presso gli uffici stessi.
Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile consultare il sito **http://assistenza.finanze.it**.

***2) Dichiarazione presentata via Internet***

Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività tramite il servizio telematico Internet, è il possesso del codice PIN.
La domanda di abilitazione deve essere presentata dal rappresentante legale, il quale deve essere già in possesso di un proprio codice PIN personale.
Si fa presente che in caso di inizio attività, la relativa dichiarazione deve essere trasmessa dal rappresentante legale, il quale utilizzerà il proprio Pincode.
Le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività sono, viceversa, trasmesse dalla società, che abbia ottenuto l'abilitazione al servizio telematico Internet, previa richiesta inoltrata dal proprio rappresentante legale, già titolare di un proprio Pincode.
In entrambi i casi, il richiedente ottiene subito la prima parte del Pincode; la seconda parte e la password saranno recapitate, tramite il servizio postale, al domicilio fiscale, noto all'Agenzia delle entrate, del dichiarante.
La richiesta di autorizzazione al servizio non viene accettata nei casi seguenti:
- la persona che richiede il PIN non coincide con la persona nota all'Agenzia delle entrate quale "rappresentante legale";
- il soggetto che sta presentando la domanda risulta già abilitato al servizio Entratel; in tal caso, infatti, per l'invio telematico della dichiarazione, occorrerà utilizzare tale servizio.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare le suddette dichiarazioni tramite un intermediario abilitato.

***b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all'art. 3, comma 3 e società del gruppo di cui all' art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni)***

**Incaricati abilitati**

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare all'Agenzia delle entrate, tramite il servizio telematico Entratel, le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività da loro predisposte.
Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, da loro predi-

sposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.
L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

**Società appartenenti a gruppi**

Nell'ambito di un gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, relative ai soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente abbia i requisiti per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso il predetto servizio.
Ai sensi dell'art. 43-ter, quarto comma, del D.P.R. n. 602/1973, si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni relative alle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla relativa presentazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o avvalendosi di un intermediario abilitato.
Per incaricare un'altra società del gruppo alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività, la società deve consegnare tali dichiarazioni, debitamente sottoscritte, alla società incaricata; quest'ultima dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati, come descritti nel paragrafo seguente.

**Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35**

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato o la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno successivamente dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" della presente dichiarazione, sottoscritto dall'intermediario e trasmesso, unitamente ai dati contenuti nella dichiarazione, in via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
- rilasciare la comunicazione, ricevuta per via telematica dall'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal dichiarante, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

**Comunicazione di avvenuta presentazione telematica**

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all'utente e all'intermediario che hanno effettuato l'invio, entro il giorno lavorativo successivo ovvero entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate a seconda che l'invio sia stato effettuato, rispettivamente, tramite il servizio telematico Internet od Entratel.
Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato, resta disponibile per trenta giorni.
Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall'intermediario) ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.

AA9/7

AGENZIA DELLE ENTRATE

# DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(IMPRESE INDIVIDUALI E LAVORATORI AUTONOMI)

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

*(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)*

Legge sulla Privacy

***Informazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali***

*La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.*

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti).*

*I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, le Camere di Commercio) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.*

***Dati personali***

*I dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.*

***Modalità di trattamento***

*I dati dichiarati verranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:*

- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;*
- *verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi.*

***Titolari e responsabili del trattamento***

*La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario abilitato (CAF, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.*

*Secondo la legge n. 675 del 1996, gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.*

*I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".*

*In particolare sono titolari:*

- *il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;*
- *gli intermediari, i quali qualora si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.*

***Diritti dell'interessato***

*Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero anche per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione della legge.*

***Consenso***

*Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.*

*La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.*

**Premessa**

Il presente modello deve essere utilizzato dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti) per le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività, previste dall'art. 35, da ultimo sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.
Il modello, compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal titolare o dal suo rappresentante, deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività ovvero dalla data di variazione di alcuno dei dati comunicati in precedenza o dalla data di cessazione dell'attività stessa.
Nella parte superiore di tutte le pagine che costituiscono la dichiarazione deve essere riportato il codice fiscale del contribuente.
Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo compilando l'apposito campo posto in alto a destra; il totale delle pagine di cui si compone la dichiarazione deve essere invece indicato nel riquadro "quadri compilati e firma della dichiarazione".
Per la corretta compilazione dei quadri, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.
Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione (esempio: GIAN CARLO o GIANCARLO e non G.CARLO, SANTA MARIA CAPUA VETERE e non S. MARIA C.V., etc.).
I cognomi e i nomi devono essere indicati senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate devono indicare soltanto il cognome da nubile.
Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 5 marzo 2002 = 05 03 2002).
Gli indirizzi vanno indicati in modo completo (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, frazione, chilometro e ogni altra indicazione utile ad individuare univocamente l'indirizzo del soggetto).
La sigla della provincia da indicare è quella già adottata per le targhe automobilistiche (ROMA = RM; Stato Estero - EE).
Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, le **opzioni** e le **revoche** previste in materia di IVA e di imposte dirette non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenendo conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della predetta dichiarazione IVA, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.

**Soggetti non residenti**

Anche i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia nonché i rappresentanti fiscali dagli stessi nominati ai sensi dell'art. 17, secondo comma, devono utilizzare il presente modello per presentare le dichiarazioni previste dall'art. 35. Si evidenzia che il nuovo testo dell'art. 17, secondo comma, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, consente al soggetto non residente, anche in presenza di una stabile organizzazione dello stesso nel territorio dello Stato, di nominare un rappresentante fiscale o in alternativa di identificarsi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, al fine di assolvere gli obblighi o esercitare i diritti che derivano dall'effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA in Italia non imputabili alla stabile organizzazione. Il soggetto non residente, pertanto, potrà assumere una duplice posizione IVA, da cui deriva l'attribuzione da parte dell'Anagrafe tributaria di due distinti numeri di partita IVA, nelle seguenti ipotesi:

- **soggetto non residente persona fisica con stabile organizzazione e rappresentante fiscale**
  - presentazione del modello AA9 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello AA9 da parte del **rappresentante fiscale** nominato ai sensi del secondo comma dell'art. 17, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale di un rappresentante fiscale;
- **soggetto non residente persona fisica con stabile organizzazione e identificato direttamente**
  - presentazione del modello AA9 per dichiarare l'inizio dell'attività nello Stato tramite una **stabile organizzazione**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente attraverso la stabile organizzazione;
  - presentazione del modello ANR/1 da parte del soggetto non residente che intende avvalersi del sistema dell'**identificazione diretta**, cui consegue l'attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni poste in essere dal soggetto non residente in relazione alle quali lo stesso si avvale del sistema dell'identificazione diretta.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, gli istituti della rappresentanza fiscale e dell'identificazione diretta sono alternativi. Pertanto, i soggetti non residenti che intendono adottare un istituto in luogo dell'altro già adottato devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA di cui sono in possesso.

**Reperibilità del modello**

Il presente modello e le relative istruzioni non vengono più stampati dall'Amministrazione finanziaria ma sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dal sito dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**. ***In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.***
Negli stessi siti Internet è disponibile altresì uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici ai fini della conseguente riproduzione.

**Modalità di presentazione**

Il nuovo testo dell'art. 35, introdotto dall'art. 2 del citato D.P.R. n. 404 del 2001, prevede che le dichiarazioni d'inizio, variazione dati e cessazione attività possano essere presentate con le modalità di seguito riportate:

- in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate ovvero ad uno degli uffici IVA del territorio dello Stato a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate ovvero ad uno degli uffici IVA del territorio dello Stato a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate;
- presso l'ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine dal Ministero delle Attività produttive.

## QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

***AVVERTENZA: nei casi di donazione o cessione di azienda, modificazione di società in ditta individuale o di altre operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta (caselle 1 del quadro E) la dichiarazione prevista dall'art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione. Pertanto, il soggetto che si estingue (donante, cedente, società modificata, ecc.) non deve presentare la dichiarazione di cessazione attività, in quanto tale informazione viene acquisita tramite la dichiarazione (di inizio attività o variazione dati) da presentare a cura del soggetto subentrante (donatario, cessionario, ditta individuale risultante dalla trasformazione, ecc.). Nelle ipotesi invece di cessione e donazione di ramo d'azienda (casella 2 del quadro E) in cui il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA, la dichiarazione deve essere presentata anche da parte di quest'ultimo soggetto ma il quadro E deve essere compilato unicamente nella dichiarazione presentata dal soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. In tali casi il contribuente dovrà consultare preventivamente le istruzioni al quadro E.***

Barrare una delle seguenti caselle:

1 nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per le persone fisiche (imprese individuali o lavoratori autonomi), che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se in conseguenza, ad esempio, di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale o successione ereditaria; indicare la data di inizio.
L'ufficio attribuisce al contribuente il numero di partita IVA che resterà invariato, anche nell'ipotesi di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività.

2 in tutti i casi di VARIAZIONE DEI DATI precedentemente comunicati da parte di soggetti in possesso del numero di partita IVA; indicare il numero di partita IVA e la data della variazione.
La casella deve essere barrata anche qualora venga intrapresa una **nuova attività** in aggiunta ad altre già esercitate ovvero nel caso di **cessazione di una o più attività esercitate** ma con proseguimento di altre attività (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).
La casella deve essere altresì barrata anche nell'ipotesi di variazione di dati intervenuta in conseguenza di donazione o cessione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria, affitto di azienda.
**Rientra tra i casi di variazione dei dati anche l'ipotesi di liquidazione ordinaria dell'azienda da parte dell'imprenditore individuale. In tal caso barrare anche la casella L. Tale comunicazione tiene luogo di quella prevista ai fini delle imposte sui redditi dall'art. 124, comma 1, ultimo periodo, del TUIR. In tal caso indicare come data di variazione la data di inizio della liquidazione.**

**ATTENZIONE: in caso di dichiarazione di variazione devono essere comunicati negli appositi campi solo i dati variati omettendo di indicare i dati rimasti immutati, ad eccezione dei dati richiesti nei quadri B e C relativi al soggetto d'imposta ed al titolare. Tali dati infatti – con la sola esclusione del riquadro relativo all'attività di commercio elettronico – devono essere sempre indicati al fine di consentire la corretta acquisizione della dichiarazione nell'archivio anagrafico.**
**Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.**

[3] nel caso di DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ; indicare il numero di partita IVA, nonché la data di cessazione.
La casella deve essere altresì barrata dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da un **soggetto non residente** nel territorio dello Stato nell'ipotesi particolare in cui tale ultimo soggetto intenda assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA direttamente, ai sensi dell'art. 35-ter introdotto dal decreto legislativo n. 191 del 2002. In tal caso il soggetto non residente sarà tenuto a presentare all'ufficio di Roma 6, prima dell'effettuazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA, la dichiarazione prevista dal citato art. 35-ter utilizzando il modello ANR/1 (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Nel caso di cessazione di una o più attività ma con proseguimento di altre attività, deve essere barrata esclusivamente la casella [2] (variazione dati).

[4] nel caso di RICHIESTA DI DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA da parte dei soggetti che abbiano smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA.

**N.B.:** ***La data di inizio attività, di variazione dati o di cessazione attività non può essere successiva alla data di presentazione del modello.***

## QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

### DATI IDENTIFICATIVI

DITTA OVVERO COGNOME E NOME: indicare la denominazione della ditta, se esistente, ovvero il cognome e nome del contribuente; l'indicazione deve essere riportata senza abbreviare alcuna parola. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

INDIRIZZO DELLA SEDE ESTERA DEL SOGGETTO NON RESIDENTE: nel caso di soggetto non residente indicare l'indirizzo completo nonché la città della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti esteri residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

### ATTIVITÀ ESERCITATA E LUOGO DI ESERCIZIO

**AVVERTENZA: nel presente riquadro devono essere indicati i dati riferiti all'attività esercitata dal contribuente e il luogo di esercizio. In caso di esercizio di più attività indicare i dati relativi all'attività esercitata in via prevalente dal contribuente con riferimento al volume d'affari e al momento di presentazione della dichiarazione. Le informazioni concernenti le altre attività eventualmente svolte e gli altri luoghi di esercizio vanno comunicate nel quadro G.**
**Si precisa che non deve essere presentata apposita comunicazione di variazione dati qualora si verifichi esclusivamente lo spostamento della prevalenza tra le attività esercitate e precedentemente comunicate.**
**Nel caso in cui venga intrapresa una nuova attività in aggiunta ad altre già esercitate e comunicate, i dati ad essa relativi devono essere indicati nel presente riquadro riservato all'attività prevalente soltanto qualora tale attività si presume prevalente rispetto alle altre; i dati riguardanti l'attività precedentemente esercitata come prevalente e già comunicata, devono invece essere indicati nel quadro G esclusivamente nel caso in cui la stessa venga cessata, barrando la casella [C]. Negli altri casi l'attività precedentemente esercitata in via prevalente sarà infatti considerata automaticamente attività secondaria.**

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.it** e dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.it**.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata in via prevalente in base al volume d'affari.

VOLUME D'AFFARI PRESUNTO: deve essere indicato in caso di inizio attività ovvero qualora venga intrapresa una nuova attività che si presume prevalente (tipo di dichiarazione 1 o 2 del quadro A) **soltanto** se il contribuente ritiene di realizzare, nell'anno o nella frazione d'anno, un volume d'affari che comporti, **quale regime naturale**, l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta (ad esempio agricoltori esonerati, soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e contribuenti minori esercenti attività di spettacolo). Per quanto concerne i **contribuenti minori e minimi** di cui alla legge n. 662/1996 confronta specifica attestazione nel presente quadro.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione del volume d'affari da indicare, i contribuenti devono far riferimento agli articoli 20 e 36 nonché alle specifiche norme disciplinanti i singoli regimi speciali.
Il volume d'affari presunto deve essere espresso **in unità di euro**, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

AGRICOLTORI MONTANI IN REGIME DI ESONERO (art. 34, comma 6, secondo periodo): la casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli esonerati che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che indicano, quale volume d'affari presunto, un ammontare non superiore a 7.746,85 euro (pari a 15 milioni di lire).

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio. Eventuali ulteriori luoghi nei quali viene esercitata l'attività prevalente vanno indicati nel quadro G, sezione 2.
Nel caso di soggetto non residente che si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare l'indirizzo della stessa.
Nel caso particolare di compilazione della dichiarazione da parte di **rappresentante fiscale** di soggetto non residente in Italia i campi relativi all'indirizzo non devono essere compilati (cfr. quadro C).

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

**ATTESTAZIONE DEI CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI (ART. 3, COMMI 168 E 176 DELLA LEGGE N. 662/1996)**

CONTRIBUENTI MINORI: i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni e presumono di realizzare un volume d'affari non superiore a 15.493,71 euro (pari a 30 milioni di lire) per le attività di prestazioni di servizi, ovvero a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) negli altri casi, devono barrare la relativa casella per attestare, in via presuntiva, il non superamento dei limiti prescritti dall'art. 3, comma 165, della legge n. 662/1996, al fine di usufruire delle semplificazioni contabili previste dall'art. 3, comma 166 della medesima legge.

CONTRIBUENTI MINIMI: i soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni e che presumono di realizzare un volume d'affari non superiore a 10.329,14 euro (pari a 20 milioni di lire) devono barrare la relativa casella per attestare in via presuntiva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 , comma 171, della legge n. 662/1996, da cui deriva l'applicazione del particolare regime forfettario ad essi riservato. Quest'ultimo si configura per tali contribuenti quale regime naturale, ferma restando la facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari, comunicandola nella dichiarazione annuale IVA.

**Si precisa che detti contribuenti non sono tenuti ad indicare il volume d'affari presunto nell'apposito campo previsto nel riquadro relativo all'attività esercitata, in quanto tale dato, nelle misure previste dalla legge n. 662/1996, costituisce uno dei presupposti della presente attestazione.**

Per ulteriori approfondimenti relativi ai predetti regimi vedi le circolari n. 10/E del 17 gennaio 1997 e n. 75/E del 13 marzo 1997.

**ATTIVITÀ DI COMMERCIO ELETTRONICO**

**Compilare se il soggetto esercita attività di commercio elettronico.**

INDIRIZZO DEL SITO WEB: se si utilizza la rete Internet per effettuare transazioni per via elettronica, nell'ambito della commercializzazione di beni e servizi, distribuzione di contenuti digitali, effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, appalti pubblici e ogni altra procedura di tipo commerciale, indicare l'indirizzo del sito WEB.
Barrare la casella "PROPRIO" nel caso in cui il contribuente sia titolare di un sito WEB autonomo.
Barrare la casella "OSPITANTE" nel caso in cui il contribuente utilizzi un sito di terzi.

INTERNET SERVICE PROVIDER: indicare il soggetto che fornisce accesso e spazio sulla rete Internet.

Barrare la casella "CESSAZIONE" nel caso in cui il contribuente cessi l'attività di commercio elettronico continuando comunque ad esercitare attività rilevanti agli effetti dell'IVA. In questo caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

Si ricorda che la comunicazione dei **dati richiesti nel presente riquadro** deve essere effettuata dai soggetti che iniziano l'attività di commercio elettronico a partire dal 1° gennaio 2003; invece i contribuenti che già in precedenza esercitavano tale attività devono comunicare solo le variazioni intervenute a partire dalla medesima data rispetto ai dati già indicati nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2002.

## QUADRO C — TITOLARE

Il **codice fiscale** del titolare deve essere indicato anche dal rappresentante fiscale nominato, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, da **soggetto non residente** in precedenza identificatosi direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e pertanto già in possesso dello stesso (vedi paragrafo soggetti non residenti).
Il cognome e il nome del titolare possono non essere indicati se già riportati nei dati identificativi del contribuente (quadro B).

RESIDENZA ANAGRAFICA

Si ricorda che a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973 le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte.
Nel caso di soggetto non residente indicare il domicilio fiscale del **rappresentante fiscale** nominato nello Stato.
Se invece il soggetto non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** l'indirizzo non deve essere indicato nel presente riquadro in quanto già indicato nel quadro B.
Qualora il domicilio fiscale del contribuente sia stato stabilito dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta del contribuente stesso, a norma dell'art. 59 del D.P.R. n. 600/1973, in un comune diverso dalla residenza anagrafica, il provvedimento dell'Amministrazione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella solo se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente, le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

## QUADRO D — RAPPRESENTANTE

Il quadro deve essere compilato **soltanto** nei casi in cui il rappresentante sia un soggetto diverso dal contribuente, come ad esempio nel caso in cui l'impresa sia posta in fallimento o in amministrazione controllata, oppure nel caso in cui il titolare, essendo minore, inabilitato o interdetto, sia rappresentato da altra persona, ecc.
Nel caso in cui il **rappresentante** sia **anche depositario** delle scritture contabili deve compilare il quadro F indicando in ogni caso l'indirizzo presso il quale le stesse sono conservate unitamente al proprio codice fiscale.
Se il contribuente non residente ha nominato un **rappresentante fiscale** in Italia indicare i dati identificativi di tale soggetto, utilizzando il codice di carica 6 ovvero il codice di carica 10, di nuova istituzione, relativo alla particolare figura di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, tenuto esclusivamente agli obblighi di fatturazione delle operazioni e di compilazione e presentazione degli elenchi Intrastat. Si precisa che l'istituzione del nuovo codice di carica 10 non comporta la presentazione di una apposita dichiarazione di variazione dati da parte dei rappresentanti fiscali con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993, che nella precedente versione del modello hanno utilizzato il codice di carica 6.

Se il rappresentante fiscale è un soggetto diverso da persona fisica, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi di tale soggetto, riportandone il codice fiscale nell'apposito campo "Codice fiscale della società rappresentante fiscale" e nel campo "Codice fiscale" deve essere indicato quello del rappresentante legale o del socio amministratore di tale società o comunque del soggetto che in base a procura speciale abbia il potere di sottoscrivere la dichiarazione.
Nell'ipotesi in cui occorra comunicare l'avvenuta nomina del rappresentante fiscale previsto dall'art. 17, secondo comma, in luogo di quello in precedenza nominato con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993 - a seguito dell'effettuazione di operazioni attive o passive che comportano il pagamento dell'imposta o il relativo recupero - il presente quadro deve essere compilato indicando il codice di carica 6; il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.
Se il contribuente non residente si avvale di una **stabile organizzazione o base fissa** indicare i dati identificativi della persona fisica responsabile utilizzando il codice di carica 1.

CODICE CARICA: indicare il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA CODICI CARICA

**1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto;
**2** Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
**3** Curatore fallimentare;
**5** Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
**6** Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
**7** Erede del contribuente;
**10** Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993.

DATA INIZIO PROCEDIMENTO: indicare la data del provvedimento di nomina relativamente ai codici carica 3 o 5.

Barrare la casella "CESSAZIONE" **esclusivamente** nel caso in cui venga meno la figura del rappresentante come, ad esempio, nell'ipotesi del minore divenuto maggiorenne.
In tale caso il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2.

## QUADRO E — OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE E AFFITTO D'AZIENDA

### SEZIONE 1: OPERAZIONI STRAORDINARIE - TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

La presente sezione deve essere compilata qualora siano intervenute operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive sia che comportino l'estinzione del soggetto trasformato (caselle [1]: cessione e donazione d'azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria) sia che dalle stesse non derivi tale effetto (casella [2]: cessione e donazione di ramo d'azienda).
La **sezione** deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti beneficiari delle predette trasformazioni** (cessionario, donatario, ecc.).
La compilazione della presente sezione nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive da cui derivi l'estinzione del soggetto trasformato (cedente, donante, ecc.) comporta **l'automatica cancellazione della partita IVA** di detto soggetto e, per le società, anche del connesso codice fiscale.

***AVVERTENZA: la presente sezione non deve essere compilata nelle particolari ipotesi di cessione e donazione d'azienda in cui il cedente o il donante mantenga la propria partita IVA o il codice fiscale al fine di ultimare la liquidazione delle attività dell'impresa. In tal caso, infatti, tale soggetto dovrà presentare una propria dichiarazione compilando la sezione 2.***

Barrare la casella corrispondente ad uno dei seguenti casi, in correlazione al tipo di dichiarazione specificato nel quadro A:

[1a] CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA: riguarda le ipotesi di trasformazione comportanti il trasferimento totale dell'azienda; la casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario indicando negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona

fisica oppure i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione dei codici fiscali o delle partite IVA indicati (cfr. avvertenza al presente quadro).
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del cedente o del donante; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
– tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del cedente o del donante; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.

1b MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE: tale ipotesi si realizza mediante trasferimento totale da parte di una società delle proprie attività ad una ditta individuale di nuova costituzione per il proseguimento delle stesse. La casella deve essere barrata dalla ditta individuale risultante dalla modificazione della società, indicando negli appositi spazi il codice fiscale di quest'ultima.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della società modificatasi.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 1; indicare come data di inizio quella della modificazione.

1c SUCCESSIONE EREDITARIA: indicare il numero di partita IVA del contribuente deceduto.
Tale comunicazione determina l'automatica estinzione della partita IVA del defunto nelle due ipotesi sotto indicate.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se l'erede non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA come prosecuzione delle attività del contribuente deceduto. In tal caso indicare come data di inizio la data del decesso;
– tipo 2, se l'erede già titolare di partita IVA prosegue l'esercizio delle attività del contribuente deceduto. In tal caso dovrà essere indicata nel quadro A la partita IVA dell'erede specificando, come data di variazione, la data del decesso.
Nel caso, invece, in cui l'erede o gli eredi non intendano proseguire l'attività del contribuente deceduto, non devono compilare il presente quadro ma il quadro D con l'indicazione del codice di carica 7.
In quest'ultima ipotesi i tipi possibili di dichiarazione del quadro A sono:
– tipo 2, se l'erede o gli eredi non cessano contestualmente l'attività per effetto della liquidazione dell'azienda;
– tipo 3, se l'erede comunica la cessazione dell'attività con conseguente chiusura della partita IVA del contribuente deceduto.
In entrambi i casi sopra indicati va riportata la partita IVA del contribuente deceduto e come data di variazione o di cessazione quella del decesso.

2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D'AZIENDA: in tale ipotesi si realizza il trasferimento di un ramo dell'azienda a favore di una ditta individuale. La casella deve essere barrata dal soggetto cessionario o donatario che deve inoltre indicare negli appositi spazi i codici fiscali dei soggetti cedenti qualora si tratti di soggetti diversi da persona fisica ovvero i numeri di partita IVA qualora i soggetti cedenti o donanti siano imprenditori individuali.
I tipi di dichiarazione possibili da indicare nel quadro A sono:
– tipo 1, se il soggetto cessionario o donatario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito del trasferimento del ramo aziendale; indicare come data di inizio quella della cessione o della donazione;
– tipo 2, se il soggetto cessionario o donatario è già in possesso della partita IVA; indicare come data di variazione quella della cessione o della donazione.
Si ricorda che il soggetto cedente o donante, deve in questo caso presentare la dichiarazione di variazione per comunicare le variazioni intervenute, senza compilare il presente quadro.

PL la casella deve essere barrata dai contribuenti che, a seguito delle ipotesi di trasformazione sopra illustrate, intendano esercitare, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di acquistare beni e servizi, o di importare beni, senza pagamento dell'imposta a norma dell'art 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

**SEZIONE 2: CONFERIMENTO, CESSIONE E DONAZIONE D'AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA**

La sezione deve essere **compilata esclusivamente dai soggetti che hanno trasferito l'azienda** mediante conferimento, cessione o donazione ma mantengono la propria partita IVA al fine di ultimare la li-

quidazione delle attività dell'impresa. Deve essere barrata la casella [3], indicando le partite IVA delle ditte individuali ovvero i codici fiscali dei soggetti diversi da persona fisica ai quali è stata trasferita l'azienda.
Il tipo di dichiarazione del quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella del conferimento, della cessione o della donazione.

[PL] la casella deve essere barrata nel caso in cui sia stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.

**SEZIONE 3: AFFITTO D'AZIENDA**

AFFITTUARIO – Comunicazione ai fini dell'utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma)

[4] ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO: la casella deve essere barrata dai soggetti che acquisiscono un'azienda o un ramo aziendale in affitto **esclusivamente** nell'ipotesi in cui nel relativo contratto sia espressamente previsto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28. Deve essere indicata la partita IVA della ditta individuale che ha concesso in affitto l'azienda o il codice fiscale se il concedente è un soggetto diverso da persona fisica.
La barratura della presente casella **tiene luogo della comunicazione da effettuare all'ufficio competente** prescritta dall'art. 8, quarto comma.
I tipi di dichiarazione possibili nel quadro A sono:
- tipo 1, se l'affittuario non titolare di partita IVA inizia un'attività soggetta ad IVA a seguito dell'affitto; indicare come data di inizio quella del contratto d'affitto.
- tipo 2, se l'affittuario è già titolare di partita IVA; indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

LOCATORE

[5] AFFITTO DELL'UNICA AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che sospendono temporaneamente l'esercizio dell'attività a seguito di locazione dell'unica azienda. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella del contratto d'affitto.

[6] REVOCA AFFITTO D'AZIENDA: la casella deve essere barrata dai soggetti che riprendono l'attività a seguito della risoluzione del contratto di locazione.
Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2. Indicare come data di variazione quella della risoluzione del contratto.

**QUADRO F** **SOGGETTI DEPOSITARI E LUOGHI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

Indicare il **codice** o i **codici fiscali** dei soggetti depositari se questi sono diversi dal soggetto indicato nel quadro C (titolare) nonché i dati relativi ai **luoghi di conservazione** delle scritture contabili.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero per l'indicazione di un nuovo depositario o di un nuovo luogo di conservazione delle scritture contabili;
- barrare la casella [C] per comunicare la cessazione di un depositario in precedenza indicato ovvero per comunicare che le scritture contabili non sono più conservate presso un luogo in precedenza indicato.

Nel caso in cui debba essere comunicata la **sostituzione di un depositario**, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando solo il codice fiscale del depositario sostituito omettendo l'indicazione del luogo o dei luoghi in cui lo stesso conservava le scritture contabili, nel secondo riquadro deve invece essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale del nuovo depositario nonché il luogo o i luoghi ove sono attualmente conservate le scritture contabili.
Nel caso in cui debba essere comunicata esclusivamente la **variazione di uno o più luoghi di conservazione** delle scritture contabili già comunicati, nel primo riquadro deve essere barrata la casella [C] indicando il codice fiscale del depositario nonché il luogo o i luoghi di conservazione sostituiti; nel secondo riquadro invece deve essere barrata la casella [A] indicando il codice fiscale dello stesso depositario nonché il nuovo luogo o i nuovi luoghi di conservazione delle scritture contabili.
Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

## QUADRO G INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE

### SEZIONE 1: ALTRE ATTIVITÀ ESERCITATE

Devono essere elencate le attività esercitate abitualmente e rilevanti ai fini dell'IVA, per le quali è possibile attribuire un distinto codice di attività, con esclusione dell'attività prevalente indicata nel quadro B (cfr. sub quadro B avvertenza relativa all'attività esercitata e luogo di esercizio).

AGRICOLTORI MONTANI IN REGIME DI ESONERO (art. 34, comma 6, secondo periodo): la casella deve essere barrata dagli imprenditori agricoli esonerati che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno di 1000 abitanti e nelle zone con meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni, come previsto dall'art. 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e che indicano, quale volume d'affari presunto, un ammontare non superiore a 7.746,85 euro (pari a 15 milioni di lire).

In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in sede di inizio attività ovvero in caso di inizio di una nuova attività, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie;
- barrare la casella [C] in caso di cessazione di una attività precedentemente esercitata, anche a seguito di trasformazioni sostanziali soggettive o operazioni straordinarie.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere ricercato nella tabella contenente la classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello.

VOLUME D'AFFARI: il volume d'affari presunto deve essere indicato esclusivamente nell'ipotesi di inizio di una nuova attività, nei soli casi e secondo le modalità già illustrate nel quadro B. Tale importo deve essere indicato in unità di euro, effettuando l'arrotondamento secondo i criteri illustrati in precedenza.

CONTABILITÀ SEPARATA: barrare la casella se il contribuente, relativamente all'attività indicata, applica l'imposta separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, a norma dell'art. 36 o di altre specifiche disposizioni.

### SEZIONE 2: ALTRI LUOGHI IN CUI VENGONO ESERCITATE LE ATTIVITÀ

La sezione deve essere compilata nei casi in cui l'attività prevalente o le altre attività siano esercitate in luoghi diversi da quello indicato nel quadro B.
In relazione ai tipi di comunicazione da effettuare occorre:
- barrare la casella [A] in caso di inizio attività ovvero in caso di apertura di una nuova sede;
- barrare la casella [C] in caso di chiusura di una sede preesistente.

TIPO SEDE: deve essere desunto dalla seguente tabella.

| | | |
|---|---|---|
| 1 Filiale | 4 Stabilimento | 7 Deposito |
| 2 Succursale | 5 Ufficio | 8 Laboratorio |
| 3 Magazzino | 6 Negozio | 9 Altri |

SCRITTURE CONTABILI: barrare la casella se nel luogo indicato sono tenute totalmente o parzialmente le scritture contabili previste dalla normativa tributaria.

Per la corretta compilazione del quadro, si ricorda che qualora non siano sufficienti gli spazi previsti devono essere utilizzate più pagine contenenti il quadro interessato.

## QUADRO H PRESUNZIONE DI CESSIONE – RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA, ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997

Il presente quadro deve essere compilato per effettuare la comunicazione prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, al fine di superare la presunzione di cessione di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto. Detta presunzione opera per i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti.
Si ricorda che tale comunicazione costituisce prova del rapporto di rappresentanza, sempreché venga effettuata in data anteriore alla consegna dei beni al rappresentante.

| | |
|---|---|
| | Indicare la partita IVA del rappresentante, se persona fisica, ovvero il codice fiscale del rappresentante, se diversa da persona fisica, presso cui il contribuente deposita i propri beni. Il tipo di dichiarazione da indicare nel quadro A è il tipo 2; indicare come data di variazione quella di nomina del rappresentante. Per ulteriori approfondimenti vedi circolare n. 193/E del 23 luglio 1998. |
| **ALLEGATI** | Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati, unitamente alla dichiarazione, al fine di attestare la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi indicati nel modello. |
| **QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** | Indicare i quadri compilati in tutto o in parte e il numero totale di pagine di cui si compone la dichiarazione. La sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Indicare nell'apposito campo il numero di codice fiscale del soggetto che sottoscrive la dichiarazione già compreso nei quadri C o D. |
| **DELEGA** | Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, deve essere consegnato all'ufficio. |
| **IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA** | Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione.<br>L'intermediario deve riportare:<br>• il proprio codice fiscale;<br>• se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;<br>• la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.<br>Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. |
| **Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico** | Le dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività possono essere presentate in via telematica:<br>– direttamente;<br>– tramite intermediari abilitati. |

***a) Presentazione telematica diretta***

I soggetti che scelgono di presentare direttamente in via telematica le dichiarazioni di cui all'art. 35 si avvalgono, previa abilitazione:

- del servizio telematico **Entratel**, qualora siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 semplificato od ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico **Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero non sussista l'obbligo di presentare tale dichiarazione.

Le dichiarazioni di cui all'art. 35 si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate ed il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione.

La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione, rilasciata dall'Agenzia delle entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

**Modalità di abilitazione**

***1) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel***

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, è necessario presentare una domanda:

- agli uffici dell'Agenzia delle entrate, individuati da ciascuna Direzione Regionale competente, in base al domicilio fiscale del richiedente;
- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate competente.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle entrate cui rivolgersi, sono disponibili sul sito **www.agenziaentrate.it**, sezione "Servizi on-line-**Entratel**", oltre che presso gli uffici stessi.

Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile consultare il sito **http://assistenza.finanze.it**.

***2) Dichiarazione presentata via Internet***

Requisito essenziale per la presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività tramite il servizio telematico Internet, è il possesso del codice PIN.

Le persone fisiche possono richiedere direttamente il codice PIN utilizzando l'apposita funzione, disponibile sul sito Internet ***www.uniconline.finanze.it***.

***b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni)***

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, sono obbligati a presentare all'Agenzia delle entrate, tramite il servizio telematico Entratel, le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attività da loro predisposte.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 35, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, alle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 predisposte dal contribuente è facoltativa e l'incaricato del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

**Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art 35**

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificativo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o verranno da lui stesso predisposte; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno successivamente dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" della presente dichiarazione, sottoscritto dall'intermediario e trasmesso, unitamente ai dati contenuti nella dichiarazione, in via telematica al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
- rilasciare la comunicazione, ricevuta per via telematica dall'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione dati o cessazione attività e dovrà essere conservata dal dichiarante, unitamente all'originale delle stesse ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

**Comunicazione di avvenuta presentazione telematica**

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all'utente e all'intermediario che hanno effettuato l'invio, entro il giorno lavorativo successivo ovvero entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate a seconda che l'invio sia stato effettuato, rispettivamente, tramite il servizio telematico Internet od Entratel.

Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato, resta disponibile per trenta giorni.

Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall'intermediario) ai competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.

**02A13369**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651524/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | **località** | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 70022 | **ALTAMURA (BA)** | LIBRERIA JOLLY CART | Corso Vittorio Emanuele, 16 | 080 | 3141081 | 3141081 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 84012 | **ANGRI (SA)** | CARTOLIBRERIA AMATO | Via dei Goti, 4 | 081 | 5132708 | 5132708 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA IL MILIONE | Via Spinello, 51 | 0575 | 24302 | 24302 |
| 52100 | **AREZZO** | LIBRERIA PELLEGRINI | Piazza S. Francesco, 7 | 0575 | 22722 | 352986 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70122 | **BARI** | LIBRERIA BRAIN STORMING | Via Nicolai, 10 | 080 | 5212845 | 5235470 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 82100 | **BENEVENTO** | LIBRERIA MASONE | Viale Rettori, 71 | 0824 | 316737 | 313646 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 6415580 | 6415315 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 93100 | **CALTANISETTA** | LIBRERIA SCIASCIA | Corso Umberto I, 111 | 0934 | 21946 | 551366 |
| 81100 | **CASERTA** | LIBRERIA GUIDA 3 | Via Caduti sul Lavoro, 29/33 | 0823 | 351288 | 351288 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 84013 | **CAVA DEI TIRRENI (SA)** | LIBRERIA RONDINELLA | Corso Umberto I, 245 | 089 | 341590 | 341590 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 36910 | 23110 |
| 87100 | **COSENZA** | BUFFETTI BUSINESS | Via C. Gabrieli (ex via Sicilia) | 0984 | 408763 | 408779 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 21013 | **GALLARATE (VA)** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Puricelli, 1 | 0331 | 786644 | 782707 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Corso Italia, 132/134 | 095 | 934279 | 7799877 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662173 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 1 | Via Portalba, 20/23 | 081 | 446377 | 451883 |
| 80129 | **NAPOLI** | LIBRERIA GUIDA 2 | Via Merliani, 118 | 081 | 5560170 | 5785527 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Fava, 51 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via Roma, 114 | 049 | 8760011 | 8754036 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6172483 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06121 | **PERUGIA** | LIBRERIA NATALE SIMONELLI | Corso Vannucci, 82 | 075 | 5723744 | 5734310 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00195 | **ROMA** | LIBRERIA MEDICHINI CLODIO | Piazzale Clodio, 26 A/B/C | 06 | 39741182 | 39741156 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 84100 | **SALERNO** | LIBRERIA GUIDA 3 | Corso Garibaldi, 142 | 089 | 254218 | 254218 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 96100 | **SIRACUSA** | LA LIBRERIA | Piazza Euripide, 22 | 0931 | 22706 | 22706 |
| 10121 | **TORINO** | LIBRERIA DEGLI UFFICI | Corso Vinzaglio, 11 | 011 | 531207 | 531207 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 37122 | **VERONA** | LIBRERIA L.E.G.I.S. | Vicolo Terese, 3 | 045 | 8009525 | 8038392 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

**PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

**Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

**TARIFFE INSERZIONI**

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |